

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RCAUTO/CVT
A LIBRO MATRICOLA
COMUNE DI ACQUI TERME**

**GARANZIE RELATIVE
AL PARCO AUTOMEZZI
DEL COMUNE DI ACQUI TERME**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private -**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "LEGGE": il D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo X – Sulla Assicurazione Obbligatoria dei Veicoli a Motore e dei Natanti e successive integrazioni e modificazioni;
- per "REGOLAMENTO": il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per "SOCIETA'": l'Impresa Compagnia Assicuratrice;
- per "CONTRAENTE": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "ASSICURATO": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "PROPRIETARIO": l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrarne la titolarità del diritto di proprietà;
- per "TARIFFA": la tariffa della società in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
- per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
- per "POLIZZA": il documento che prova l'assicurazione;
- per "PREMIO": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "RISCHIO": la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "RISARCIMENTO": la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- per "RISARCIMENTO DIRETTO": la somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato;
- per "INDENNIZZO": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "BROKER": la RELA BROKER Srl, quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta come tale dalla Società;
- per "MASSIMALE": la somma sino alla cui concorrenza la Società presta l'assicurazione;
- per "FRANCHIGIA": l'importo, contrattualmente pattuito tra le parti, a carico dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro
- per "CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE": la classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione che, secondo la normativa, viene assegnata al contratto RCA ai veicoli assicurati mediante formule tariffarie ove vengano previste maggiorazioni o riduzioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

**MASSIMALE:
€. 10.000.000,00 UNICO**

DURATA:

effetto dal: **31/12/2017**

scadenza il: **31/12/2020**

scadenza prima rata il: **31/12/2018**

frazionamento: **annuale**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Ove non diversamente previsto da Norme di Legge, Regolamenti o Usi le seguenti condizioni devono intendersi come comuni per le garanzie RCA e CVT).

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a. la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b. la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio, anche agricolo, trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate;
- d. la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi, anche non trasportati, o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;
- g. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;
- h. la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- i. la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato i suddetti debbano rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di questi ultimi.

Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio, un semi-rimorchio, una macchina operatrice trainata, un carrello trainato o un mezzo analogo ai precedenti, la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede. E' in ogni caso necessario che la patente abilitasse alla guida del veicolo;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
- g) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2 della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art 5 – Estensione Territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di cadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 - Pagamento - decorrenza della garanzia - durata dell'assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla data sopra citata e fermo l'impegno della Società a consegnare comunque i contrassegni entro la data di decorrenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il premio per le rate successive potrà essere corrisposto entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o di rata.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società tramite la Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 7 - Durata del contratto - Obbligo a contrarre.

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio, pari ad anni 3 (TRE) decorrente dalle ore 24.00 del **31/12/2017** alle ore 24.00 del **31/12/2020**

Tuttavia previa richiesta scritta del Contraente ed esclusivamente con il fine di consentire allo stesso di espletare correttamente le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto, la Società assume impegno di prorogare l'assicurazione a condizioni economiche e normative vigenti per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattualmente prevista e a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Foro Competente.

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono posti in capo all'affidatario del servizio gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Art. 3 L. n° 163 del 13 Agosto 2010 e s.m.i..

L'affidatario si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

L'inadempimento dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di Banche o della Società delle Poste Italiane conferisce facoltà al Contraente di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno ritenute valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata; telex; telegramma; telefax; e-mail o mediante altro strumento idoneo a certificarne la provenienza ed il pervenimento.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Contraente, Assicurato e Società consentono il trattamento dei dati personali rilevabili o derivanti dalla polizza ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

Art. 14 - Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità .

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- tariffa bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- tariffa fissa, senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
- franchigia fissa ed assoluta, l'assicurazione stipulata con formula tariffaria che prevede una franchigia fissa ed assoluta a carico del Contraente e/o dell'Assicurato per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza senza che i suddetti possano in altro modo assicurare tale importo.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società la parte del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Resta in capo alla Società il diritto di gestire il sinistro anche nei casi in cui l'entità, anche presunta, dello stesso rientri nei limiti della franchigia.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 15 - Polizza a Libro Matricola.

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Art. 16 - Denuncia del sinistro.

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, ovvero altro soggetto autorizzato sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell' art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell' Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 17 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice).

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 – Regolamento Attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta di risarcimento del danno deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro ed al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di Risarcimento Danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 18 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni).

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta di risarcimento del danno subito deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla Compagnia di Assicurazione del responsabile ed al proprietario del veicolo di controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 19 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni).

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 20 – Gestione delle vertenze.

La Società, ai sensi dell'Art 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra e d'intesa con lo stesso, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 21 – Attestazione dello stato di rischio.

In base al Regolamento IVASS nr. 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'Attestato di Rischio, come indicato ai sensi dell'Art. 134 del D. Lgs. Nr. 209/2005.

Le Compagnie Assicuratrici acquisiranno direttamente l'Attestazione sullo stato del Rischio per via telematica mediante accesso ad apposita banca dati elettronica, sottoposta al controllo dell'IVASS. L'Attestazione di Rischio è disponibile, ai sensi del suddetto Regolamento IVASS nr. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante accesso ad apposita Area Riservata. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all' Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all' art. 1896 C.C., il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 23 - Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 24 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.

La Società, alla scadenza annuale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione dell' importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quelle indicate.

Art. 25 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione risulta essere ripartita in quote tra più Società Coassicuratrici viene stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, come risultante dal contratto stesso, pur restando inteso che la Società Coassicuratrice designata Delegataria è tenuta in via solidale alla integrale prestazione, in espressa deroga all'Art. 1911 Cod. Civ.;
- ogni comunicazione inerente al contratto deve essere trasmessa dall'una all'altra parte esclusivamente per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria e del Contraente; ogni comunicazione deve intendersi come data o ricevuta dalla Società Delegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente al Broker il quale dovrà provvedere a trasmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di riparto. Qualora si sia in presenza di revoca dell'incarico al Broker o di cessazione dello stesso, i premi potranno essere pagati dal contraente anche esclusivamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;
- mediante la sottoscrizione del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Delegataria di firma per ogni successivo documento contrattuale e di gestione della polizza anche in nome e per conto loro. Pertanto la firma della Delegataria sui predetti documenti rende gli stessi validi con pieno effetto anche per le Coassicuratrici in ragione delle loro rispettive quote, senza che le suddette Coassicuratrici possano opporre eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria avrà facoltà di sostituzione delle quietanze delle Coassicuratrici, qualora mancanti, con altre proprie rilasciate in nome e per conto loro.

Art. 26 - Clausola broker

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici nella misura del 3,5% (trevirgolacinque per cento) del premio lordo.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre valide)

A - RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'OPPONIBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Qualora l'automezzo indicato in polizza è dato in uso dall'Ente proprietario o locatario o dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'art.2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenute, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se gli è stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186; 187 D.L. n.285/1992.

B - R.C. PER DIFETTI DI MANUTENZIONE.

La Società risponde, fino alla concorrenza massima di €. 1.000.000,00 per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile rinunciando a rivalersi nei confronti del Contraente/Assicurato

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario del veicolo.

C - RINUNCIA A RIVALSA PER DANNI A TRASPORTATI SU MEZZI ADIBITI A TRASPORTO COSE.

La Società rinuncia a rivalersi del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 54 lettera d. del C.d S., purchè nel rispetto di quanto indicato dalla carta di circolazione.

GARANZIE CVT RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI del COMUNE DI ACQUI TERME

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "SOCIETA'": l'Impresa Compagnia Assicuratrice;
- per "CONTRAENTE": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "ASSICURATO": la persona fisica o giuridica che è soggetta al rischio per il quale il contratto è stato stipulato;
- per "PROPRIETARIO": l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrarne la titolarità del diritto di proprietà;
- per "ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO" (ART. 1908): forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
- per "ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE": forma di assicurazione nella quale l'assicuratore, in caso di danno parziale, indennizza l'Assicurato applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
- per "DEGRADO D'USO": deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di manutenzione o conservazione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera;
- per "DANNO PARZIALE": il danno di importo inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- per "DANNO TOTALE": il danno di importo pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- per "EUROTAX": pubblicazione mensile destinata a concessionari, autosaloni, commercianti d'autoveicoli, compagnie di assicurazione e tribunali.
Tale pubblicazione di articola in EUROTAX GIALLO (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, etc.) ed EUROTAX BLU (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato;
- per "REGOLA PROPORZIONALE": l'applicazione del principio per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro;
- per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
- per "POLIZZA": il documento che prova l'assicurazione;
- per "PREMIO": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "RISCHIO": la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "LIQUIDAZIONE": il procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone;
- per "RISARCIMENTO": la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- per "FRANCHIGIA": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre;
- per "SCOPERTO": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso;

GARANZIE

- INCENDIO –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito:

- incendio, qualunque ne sia la causa;
- azione del fulmine;
- esplosione e/o scoppi del serbatoio, dell'impianto di alimentazione, del carburante, destinati al funzionamento del veicolo.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio e/o agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico salvo che questo non abbia provocato fiamma.

- FURTO –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura della perdita del veicolo assicurato o di sue parti, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: furto; rapina (cioè sottrazione mediante violenza o minaccia alla persona). Sono compresi i danni ed i guasti subiti dal veicolo assicurato nella esecuzione del furto o della rapina e nel tentativo di furto o rapina comunque verificatisi, anche a seguito di scasso o nel tentativo di asportare cose anche non assicurate, nonché derivanti dall'uso abusivo del veicolo stesso.

L'assicurazione non comprende l'appropriazione indebita (art. 646 Cod. Pen.).

- EVENTI NATURALI –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: tempesta; ciclone; tifone; uragano; tromba; alluvione; inondazione; caduta neve; grandine; mareggiate; frane; smottamenti.

- EVENTI SOCIOPOLITICI –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: tumulti popolari; atti di terrorismo; sabotaggio; atti vandalici e dolosi; sommosse; scioperi e serrate.

- KASKO -

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero dello stesso, conseguenti a collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) derivanti da uso improprio del veicolo;

- c) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

PACCHETTO “GARANZIE AGGIUNTIVE CVT”

- DANNI A SEGUITO DI FURTO -

L'assicurazione viene prestata a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto. Sono ricompresi altresì i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente o consequenzialmente a questi ultimi.

- RICORSO TERZI DA INCENDIO -

La garanzia si intende estesa ai danni diretti e materiali cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione.

La garanzia è prestata, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza degli eventi di cui sopra, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese dell'importo di €. 1.000.000,00= (unmilione/00) per ogni sinistro

- CRISTALLI -

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi fino alla concorrenza di €. 1.000,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni causati da rigatura o segnatura.

- SOCCORSO VITTIME DELLE STRADA -

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo a seguito di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro

- RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO DEL VEICOLO -

In caso di incendio o furto totale indennizzabili a termine di polizza, verificatisi entro 6 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo assicurato, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo medesimo e per gli eventuali accessori stabilmente installati. La garanzia è operativa a condizione che il capitale assicurato per il veicolo e gli accessori installati corrisponda alla spesa di acquisto e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

- DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della garanzia R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato, qualora lo stesso si trovi esclusivamente in circolazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Riferite esclusivamente alle garanzie CVT)

Art. 1) Esclusioni e Rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- per i danni determinati da mancato uso del veicolo e/o dal suo deprezzamento;
- per le spese sostenute in occasione della riparazione al fine di apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni e gli infortuni derivanti da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o radioattività, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- in caso di dolo del conducente.

Art. 2) Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Art. 3) Deroga alla proporzionale.

Non si darà luogo alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore rimarrà operativa la regola di cui al sopraccitato articolo del Cod.Civ..

Art. 4) Determinazione del danno.

In caso di danno parziale si determina l'indennizzo senza tener conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

L'indennizzo non può comunque superare nel limite del capitale indicato in polizza il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

In caso di danno totale non verrà applicato alcun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data prima immatricolazione del veicolo; oltre tale data verrà rimborsato nel limite del capitale indicato in polizza il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale, sia in caso di danno totale, il valore del veicolo assicurato verrà determinato sulla base delle quotazioni ad esso relative riportate dal listino EUROTAX GIALLO.

Art. 5) Scoperti e/o franchigie.

Le garanzie:

- INCENDIO;
- FURTO;
- EVENTI NATURALI;
- EVENTI SOCIOPOLITICI;
- KASKO

sono prestate con le seguenti limitazioni:

SCOPERTO 10% con franchigia fissa ed assoluta di €250,00= (duecentocinquanta/00)

Art. 6) Controversie sulla liquidazione del danno.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è accaduto il sinistro.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti eguali. Peraltro la Società ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha il diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagare la relativa somma liquidata

Art. 7) Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su stampato apposito predisposto dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto e previsto.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Il termine ultimo per la presentazione della denuncia di sinistro deve intendersi elevato a giorni 15.

Il Contraente

La Società